

**COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE**  
**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 7 del 27/01/2011

## **SOMMARIO**

<b>TITOLO I.....</b>	<b>4</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE.....</b>	<b>4</b>
<i>ART. 1 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 3 - OCCUPAZIONE D'URGENZA.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 7 - ISTRUTTORIA.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 8 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 9 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 10 - REVOCA.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 11 - SOSPENSIONE.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 12 - MODIFICA e SUBENTRO.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 13 - DECADENZA.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 14 - RINUNCIA.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 15 - RIMOZIONE DELLE OPERE.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 16 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....</i>	<i>9</i>
<i>ART.17 - MESTIERI GIROVAGHI E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 18 - ESPOSIZIONE DI MERCE.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 19 - ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 20 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 21 - CARTELLI E CONTRASSEGNI.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 22 - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 23 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 24 - CAUZIONE.....</i>	<i>10</i>
<b>TITOLO II.....</b>	<b>10</b>
<b>APPLICAZIONE DELLA TASSA.....</b>	<b>10</b>
<i>ART. 25 - OGGETTO DELLA TASSA.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 26 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 27 -SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 28 - SOGGETTI PASSIVI.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 29 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 30 - TARIFFE.....</i>	<i>11</i>

<i>ART. 31 - GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 32 - MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 33 - GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA .....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 34 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI .....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 35 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 36 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA .....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 37 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER EROGAZIONE DI SERVIZI A RETE.....</i>	<i>14</i>
<b>TITOLO III.....</b>	<b>15</b>
<b>GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA.....</b>	<b>15</b>
<i>ART. 38 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 39 - GESTIONE DELLA TASSA.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 40 - DENUNCIA.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 41 - MODALITÀ DI PAGAMENTO .....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 42 - RISCOSSIONI IN CONVENZIONE.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 43 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA .....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 44 - RIMBORSI.....</i>	<i>17</i>
<b>TITOLO VI.....</b>	<b>18</b>
<b>SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>18</b>
<i>ART. 45 - SANZIONI TRIBUTARIE .....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE .....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 47 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 49 - NORME FINALI.....</i>	<i>18</i>

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE**

### **ART. 1 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di San Giovanni al Natisone, si osservano le norme del presente regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, sono soggette a:
  - a) concessione, se permanenti, ovvero di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è uguale o superiore all'anno;
  - b) autorizzazione, se temporanee, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
3. Le autorizzazioni sono articolate in:
  - a) autorizzazioni per l'occupazione temporanea di demanio e patrimonio indisponibile senza manomissione di manufatti di proprietà comunale;
  - b) autorizzazioni per l'occupazione temporanea di demanio e patrimonio indisponibile per esecuzione di interventi di scavo o comunque comportanti manomissioni delle pavimentazioni o di manufatti di proprietà comunale.
4. Le occupazioni con infrastrutture e materiali per l'esercizio dell'attività edilizia sono sempre soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro durata.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e della L. 07.08.1990, n. 241. Nell'eventualità in cui l'occupazione interessi la sede stradale e si renda necessaria la chiusura della strada, ovvero l'istituzione di sensi unici alternati (compreso l'utilizzo di impianti semaforici), la Ditta dovrà acquisire dal Comando di Polizia Locale, preventivamente all'inizio dell'occupazione, specifica ordinanza di modifica temporanea alla circolazione veicolare, ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.
6. Gli uffici competenti in materia di autorizzazioni/concessioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche verranno definiti con deliberazione di Giunta Comunale

### **ART. 2 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE**

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Servizio competente su richiesta dell'interessato.

### **ART. 3 - OCCUPAZIONE D'URGENZA**

1. In caso di accertata emergenza o di obiettiva necessità che non consenta alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato in sanatoria, sempreché ne sia data immediata comunicazione scritta e prova al Comando di Polizia Locale e sia comunque attivata dall'interessato entro 24 ore dall'inizio dell'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. La comunicazione di occupazione può essere inoltrata anche via fax, posta elettronica o telegramma.
2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, nel caso di occupazione d'urgenza, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
3. La mancata presentazione della suddetta comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive.

## **ART. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio degli atti di concessione ed autorizzazione all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è disciplinato dal presente titolo. Per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione, e della 07.08.1990 n. 241.

## **ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a darne comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in marca da bollo, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e di un recapito telefonico;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti che si intendono occupare, con l'indicazione di località, via e numero civico, foglio e mappale (se disponibili), specificando quale porzione dell'area occupata interessa il marciapiede, la carreggiata o altro;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati), la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo e la relativa decorrenza;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico (es. collocazione di ponteggi, transenne, materiali edili, mezzi di trasporto, banchi espositivi, tavoli, sedie, ecc.);
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e nel mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'accettazione delle prescrizioni regolamentari disciplinanti la concessione/autorizzazione e la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) alla domanda dovrà essere allegata idonea planimetria/estratto di mappa, con l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione.

2. Qualora si intenda beneficiare del criterio di progressività dell'occupazione previsto dall'art. 33 del presente regolamento, la domanda di occupazione dovrà contenere l'indicazione analitica delle variazioni nell'utilizzazione del bene pubblico che di volta in volta danno luogo ad una maggiore o minore disponibilità dello stesso, tenendo conto che le variazioni temporali delle superfici occupate dovranno conteggiarsi in multipli di 12 ore.

3. In caso di carenza o insufficienza di alcuno degli elementi della domanda previsti al comma precedente, si applica l'art. 7, commi 1-4.

4. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni occasionali di durata ininterrotta non superiore a 180 minuti, qualora le occupazioni non interessino le sedi stradali o comunque non comportino rilevanti modifiche alla viabilità, fatte salve diverse disposizioni in materia di regolamentazione della circolazione stradale.

## **ART. 6 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. L'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo di concessione/autorizzazione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante soprastante, fatto salvo quanto definito per le occupazioni d'urgenza.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi, ove non diversamente disposto da leggi e regolamenti comunali, è di giorni trenta per le autorizzazioni e di giorni sessanta per le concessioni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione comunale. Di

conseguenza le domande di occupazione dovranno pervenire al protocollo comunale almeno 30 o 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

3. Non si fa luogo a rilascio del provvedimento autorizzatorio/concessorio ove nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

#### **ART. 7 - ISTRUTTORIA**

1. Il responsabile del procedimento o istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, il responsabile formula all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione mediante raccomandata, fax o altro mezzo equipollente.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima comunicazione.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento o istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, e provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In difetto di comunicazione il parere favorevole si intende acquisito.

6. Sono fatti salvi i diversi termini procedurali previsti da speciali norme di legge o di regolamento.

#### **ART. 8 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Titolare di Posizione Organizzativa per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Nella previsione di esito favorevole della domanda, prima del rilascio, del provvedimento concessorio/autorizzatorio, ed almeno 7 giorni prima del termine di conclusione del procedimento, dovrà essere richiesta al Responsabile del Servizio Tributi la quantificazione della TOSAP dovuta per l'occupazione. Tale richiesta dovrà contenere specifica indicazione:

- del soggetto occupante
- della superficie che verrà concessa/autorizzata in occupazione espressa in termini di mq.;
- il giorno e l'ora di inizio della concessione/autorizzazione ad occupare;
- il giorno e l'ora di termine dell'autorizzazione ad occupare;
- qualora l'occupante richieda la tassazione con il criterio della progressività di cui all'art. 33, dovranno essere indicate le variazioni nell'utilizzazione del bene pubblico che di volta in volta danno luogo ad una maggiore o minore disponibilità dello stesso, tenendo conto che le variazioni temporali delle superfici occupate dovranno conteggiarsi in multipli di 12 ore, quando richiesta l'applicazione dell'imposta con il criterio della progressività dell'occupazione.
- l'uso per il quale il bene verrà concesso;
- delle eventuali condizioni di esenzione/agevolazione richieste in applicazione degli artt. 34 e 35 del presente regolamento, qualora non rilevabili d'ufficio.

3. Il responsabile del procedimento, acquisita dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica della TOSAP, la allegherà agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## **ART. 9 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal titolare di posizione organizzativa dell'ufficio competente in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, previo recapito da parte del richiedente di una marca da bollo e del versamento del deposito cauzionale (quando previsto). Per l'occupazione temporanea, l'esibizione della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della TOSAP (se dovuta) costituisce presupposto per il ritiro dell'atto autorizzatorio. Per le modalità di versamento della TOSAP e gli obblighi di dichiarazione (solo permanente) si rimanda agli artt. 40 e 41 del presente regolamento;
2. La concessione/autorizzazione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l'assolvimento della tassa, in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura.
3. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve recare la specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo, sottosuolo o spazio pubblico, la misura esatta in metri quadrati dell'occupazione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario o soggetto autorizzato, il termine finale dell'occupazione.

## **ART. 10 - REVOCA**

1. L'amministrazione comunale può revocare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo per danno emergente e lucro cessante, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora l'occupazione rechi pregiudizio alla circolazione dei veicoli o pericolo di danni a terzi, o qualora sopravvengano ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso, senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo. Detto rimborso deve intervenire a cura del Responsabile della gestione del tributo, al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

## **ART. 11 - SOSPENSIONE**

1. Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile può procedere alla sospensione dell'autorizzazione o concessione individuandone la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

## **ART. 12 - MODIFICA e SUBENTRO**

1. Qualora sussistano i motivi di cui all'art. 10, comma 1, del presente regolamento, il Responsabile del provvedimento può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al responsabile del Servizio Tributi per i provvedimenti di competenza.
2. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario/autorizzato, deve darne preventiva comunicazione al servizio che ha rilasciato l'atto, il quale, in caso di accoglimento, aggiornerà l'originario atto di concessione/autorizzazione.
3. Il subentro può avvenire:
  - se la concessione/autorizzazione non è ancora scaduta;
  - qualora restino invariati gli elementi su cui l'atto originario era stato rilasciato;

- qualora la TOSAP sia già stata interamente pagata per tutta la durata del periodo autorizzato o per tutto l'anno solare, nel caso di occupazione permanente, ed in assenza di richiesta di rimborso da parte del subentrato.

4. Dell'avvenuto subentro deve essere data comunicazione al Servizio Tributi.

### **ART. 13 - DECADENZA**

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
  - b) l'abuso o l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
  - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - d) il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 60 giorni dalla sua naturale scadenza;
  - e) Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del procedimento e va notificato all'interessato.
2. Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare dell'autorizzazione o concessione.

### **ART. 14 - RINUNCIA**

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Tale comunicazione, debitamente sottoscritta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, deve essere effettuata contestualmente alla rinuncia all'occupazione e, solo qualora da effettuarsi in una giornata in cui l'ufficio protocollo del Comune è chiuso, può essere inoltrata secondo le modalità indicate nell'atto di concessione/autorizzazione al Comando di Polizia Locale. All'eventuale comunicazione telefonica di rinuncia deve seguire comunicazione di formale disdetta, da presentarsi all'ufficio protocollo del Comune entro il primo giorno di apertura utile.
2. Si rimanda alla disciplina dei rimborsi prevista dal presente regolamento per la definizione della modalità di restituzione della tassa eventualmente già pagata in caso di rinuncia all'occupazione.

### **ART. 15 - RIMOZIONE DELLE OPERE**

1. In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso. Tale obbligo sarà vigente anche in caso di rinuncia all'occupazione.
2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa ed applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D.Lgs. 285/92.



## **ART. 16 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno due giorni prima della scadenza, giustificandone i motivi.
2. Nella domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento che si intende prorogare o rinnovare ed il numero di giorni per i quali viene richiesta tale proroga/rinnovo.

## **ART.17 - MESTIERI GIROVAGHI E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

## **ART. 18 - ESPOSIZIONE DI MERCE**

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione/concessione comunale.

## **ART. 19 - ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
2. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

## **ART. 20 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 285/92.

## **ART. 21 - CARTELLI E CONTRASSEGNI**

1. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

## **ART. 22 - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI**

1. Si ha occupazione abusiva ove un soggetto occupi lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.
2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, comprese quelle contenute nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di attuazione, nei casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.
4. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

## **ART. 23 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
2. Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso ad abitazioni ed esercizi commerciali.
3. È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso, l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato.
5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

## **ART. 24 - CAUZIONE**

1. Il servizio competente, con proprio atto, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.
2. Ha altresì facoltà di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.
3. Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

## **TITOLO II APPLICAZIONE DELLA TASSA**

### **ART. 25 - OGGETTO DELLA TASSA**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows, simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### **ART. 26 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., questo Comune appartiene alla V<sup>a</sup> classe.

### **ART. 27 -SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE**

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/05/1994, e precisamente:  
- Prima categoria: sono incluse tutte le strade del Capoluogo di questo Comune;

- Seconda categoria: sono incluse tutte le strade delle frazioni di Villanova del Judrio, Medeuzza, Dolegnano e la località di Bolzano.

### **ART. 28 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata.
2. È occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o dell'area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

### **ART. 29 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Le occupazioni si dividono in "Permanenti" e "Temporanee":
  - a) sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione".
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

### **ART. 30 - TARIFFE**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 44 comma 1 della Legge Regionale n. 1/2006 e dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), le tariffe della tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento; qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe, s'intendono prorogate di anno in anno.

### **ART. 31 - GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è graduata a seconda della categoria (capoluogo o frazioni) cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari.
3. La tassa viene graduata in rapporto alla durata dell'occupazione in multipli di 12 ore.
4. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare sono escluse da tassazione, fatta eccezione a quanto previsto dall'art. 32, comma 1 lett. d). Le occupazioni uguali o superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore alla cifra contenente i decimali. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse, con il criterio di cui sopra, fatta l'eccezione di cui all'art. 32 comma 1 lett. d).

### **ART. 32 - MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI**

1. La tassazione viene applicata su tutta l'area oggetto di concessione/autorizzazione utilizzando i seguenti criteri di misurazione degli spazi occupati:
  - a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, vengono calcolate in ragione del 10%;
  - b) per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;

- c) nel caso di occupazioni del soprassuolo, l'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti;
- d) qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento e concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle stesse con successivo arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.
- e) nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione;
- f) fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci;
- g) le occupazioni effettuate per lo svolgimento di eventi, feste, fiere, manifestazioni e simili sono soggette alla tassa con riferimento all'intera area di svolgimento della manifestazione che deve essere precisamente individuata nella richiesta di autorizzazione/concessione, indipendentemente dall'esistenza o meno di manufatti che si estendano su tutta la superficie sottratta all'uso pubblico.

### **ART. 33 - GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a mq. o ml. per la durata dell'occupazione espressa in multipli di dodici ore.
3. In ogni caso, le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,077 al mq per giorno, comprese le occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
4. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta per l'intero periodo previsto dal provvedimento di concessione o autorizzazione che deve comprendere anche le eventuali fasi di allestimento e sgombero delle attrezzature.
5. E' ammessa la tassazione con il criterio della progressività dell'occupazione semprechè nel provvedimento autorizzatorio l'occupazione sia chiaramente articolata nella sue diverse fasi temporali, ovvero il provvedimento preveda analiticamente le variazioni nell'utilizzazione del bene pubblico che di volta in volta danno luogo ad una maggiore e minore disponibilità dello stesso. Le fasi temporali di utilizzo del bene debbono considerarsi in multipli di 12 ore.

### **ART. 34 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI**

1. Ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs. 507/93, le tariffe ordinarie deliberate dal Comune sono soggette alle seguenti riduzioni/maggiorazioni:
  - a) occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93 (occupazioni per cavi e condutture per l'erogazione di servizi a rete): tariffa base ridotta ad 1/3;
  - b) occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: riduzione del 70%;
  - c) occupazioni temporanee di durata compresa fra 15 e 30 giorni: riduzione del 20%;
  - d) occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente: la tassa viene riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
  - e) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50%;
  - f) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: nessuna maggiorazione;
  - g) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: riduzione del 50%;

- h) occupazioni temporanee effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione dell'80%;
  - i) occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: riduzione dell'80%;
  - j) occupazioni di sottosuolo e soprasuolo stradale per l'effettuazione di lavori aventi le finalità contemplate dall'art. 46 del D. Lgs. 507/93 ovvero occupazioni necessarie per l'effettuazione di lavori volti alla posa di cavi e condutture destinati all'erogazione di servizi a rete: riduzione del 50%;
  - k) occupazioni effettuate da associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, ricerca scientifica, promozione del territorio: riduzione del 80%.
2. Le riduzioni di cui sopra possono venire applicate, anche in successione fra loro, fino al raggiungimento del limite minimo giornaliero di tariffa determinato dall'art. 45 comma 2 lett. c) secondo periodo (€ 0,077 per mq e per giorno). Detto limiteminimo di tariffa deve essere applicato:
- quale limite giornaliero di tariffa (non è possibile ridurre ulteriormente la tariffa giornaliera per occupazioni fino a 12 ore);
  - a tutte le categorie di tariffa (capoluogo o frazioni);
  - a tutte le tipologie di occupazione anche alle occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e alle occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3. Per beneficiare delle riduzioni non rilevabili d'ufficio (es lett. g, j, k) gli aventi diritto debbono farne menzione nella domanda di concessione/autorizzazione.

### **ART. 35 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI**

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.
2. Sono esenti dalla tassa le occupazioni indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/93. Per le occupazioni dei comuni e delle province l'agevolazione si riferisce alle occupazioni effettuate su territorio diverso da quello proprio. Le occupazioni occasionali di cui alla lett. d) sono quelle di durata non superiore a 180 minuti comprensivi dei tempi di allestimento/smantellamento delle eventuali attrezzature.
3. Per l'applicazione dell'esenzione di cui alla lett. e) dell'art. 49 di cui sopra (impianti adibiti a servizi pubblici nel caso ne sia prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione), nel caso in cui la devoluzione interessi solo una parte degli impianti in questione, l'esenzione viene calcolata riducendo la TOSAP complessivamente dovuta in misura proporzionale alla percentuale di impianti devoluti calcolata sul totale degli stessi, presupponendo una distribuzione uniforme delle utenze sulla rete.
4. Sono escluse o esentate dall'applicazione della tassa anche le seguenti occupazioni ferme restando le necessarie autorizzazioni:
- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
  - b) le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari;
  - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - d) occupazioni fino al massimo di 1 ora nello stesso punto di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;
  - e) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
  - f) occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art.3, comma 59 legge 28/12/1995, n. 549);
  - g) le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 3, comma 62, legge 28/12/1995, n. 549);

- h) occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. (art. 3, comma 67, legge 28/12/1995, n. 549);
  - i) le occupazioni permanenti con passi carrabili (esenzione in vigore dal 01/01/1997 - delibera di Consiglio Comunale. n. 89 del 16/12/96);
  - j) le occupazioni di suolo pubblico temporanee, effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico (esenzione in vigore dal 01/01/1997 - delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 16/12/96);
  - k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (esenzione in vigore dal 01/01/1997 - delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 16/12/96);
  - l) le occupazioni di suolo pubblico effettuate da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), riconosciute tali ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/97. L'esenzione si applica qualora l'occupazione di suolo pubblico si riferisca ad attività istituzionale della Onlus;
  - m) le occupazioni di suolo pubblico effettuate dagli enti di cui al comma 8 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 e precisamente: gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/91 iscritti negli appositi registri istituiti dalle Regioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della L. 49/87, le cooperative sociali ed i consorzi di cui alla L. 381/91. L'esenzione si applica qualora l'occupazione di suolo pubblico si riferisca ad attività istituzionale degli enti medesimi.
5. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione.

#### **ART. 36 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso secondo le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, comma 1.
2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso secondo le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, comma 7.

#### **ART. 37 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO PER EROGAZIONE DI SERVIZI A RETE**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa prevista dal 1° comma, punto 1, D) dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. La rivalutazione della tariffa deve essere calcolata ed applicata direttamente dai soggetti che effettuano l'occupazione, senza necessità di preventiva comunicazione e/o provvedimento alcuno da parte del Comune.
2. La tassa è dovuta da ciascuna azienda che fruisce, a qualunque titolo, delle infrastrutture di cui sopra, indipendentemente dalla titolarità delle stesse, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze servite.
3. Laddove esiste netta separazione tra titolari delle infrastrutture e titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito, il pagamento della tassa deve essere effettuato dall'azienda titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate, entro il 31/12 dell'anno precedente, dalle società che svolgono attività di vendita. La società titolare della rete di distribuzione

deve comunicare all'ente locale il numero complessivo delle utenze attivate dalle varie società che svolgono l'attività di vendita e versare i relativi importi a titolo di TOSAP.

4. La medesima misura di canone annuo è dovuta anche per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, ovvero dalle aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utenza finale. Tra le società esercenti attività strumentale all'erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che, pur ponendo in essere occupazioni con cavi e condutture, non raggiungono con tali strutture i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare solo per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura (come ad esempio l'etere). Tali aziende devono corrispondere l'importo minimo di cui al comma successivo.

5. In ogni caso, l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore alla misura stabilita dal comma 1 punto 3) dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (esempio canone di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 commi 7 e 8, recante disposizioni sul Codice della Strada).

7. Per le occupazioni di cui al comma 1 di carattere temporaneo, la tassa è determinata in misura forfetaria secondo la tariffa deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 47, comma 5 del D. Lgs. 507/93.

### **TITOLO III GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

#### **ART. 38 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa per occupazione suolo pubblico, di norma, è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di affidare in concessione detto servizio ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico - funzionale.
3. Il tale ultima ipotesi, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

#### **ART. 39 - GESTIONE DELLA TASSA**

1. Il Funzionario responsabile del Tributo, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri Uffici e Servizi comunali competenti per le occupazioni, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dal Comando di Polizia Locale.

#### **ART. 40 - DENUNCIA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia utilizzando i modelli messi a disposizione dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestazione di versamento deve essere allegata alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione, sempreché non si verifichino variazioni che determinino una variazione nell'ammontare del tributo

dovuto. **In assenza di variazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.**

3. In presenza di variazioni, la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dall'intervenuta variazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la variazione si è verificata. Il versamento della maggiore imposta dovuta, per l'anno di riferimento, deve avvenire contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, come modificato dalla legge n. 488 del 23/12/1999, art. 18, (occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi o aziende esercenti attività strumentali all'erogazione di pubblici servizi), i termini di pagamento della tassa scadono il 30 giugno di ogni anno. L'importo della tassa dovuta viene calcolato in via presuntiva sulla base del numero delle utenze attive al 31/12 dell'anno precedente a quello d'imposta. Entro il termine del 30/06 dell'anno successivo deve essere conguagliata la tassa dovuta in base al numero effettivo delle utenze attive al 31/12 dell'anno d'imposta. Entro lo stesso termine del 30/06 dell'anno successivo a quello d'imposta deve essere presentata la denuncia contenente il numero complessivo delle utenze attive al 31/12 dell'anno precedente.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa che costituisce presupposto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, anche quando emesso in sanatoria.

6. Per le occupazioni rimosse in convenzione, il pagamento della tassa deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della sottoscrizione della convenzione.

7. La tassa se d'importo superiore a € 250,23 può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenze alla fine dei mesi di giugno, agosto, ottobre, dicembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione. Le disposizioni di cui al presente comma valgono anche per le riscossioni della tassa in convenzione ma limitatamente ad importi di tassa superiori a € 250,23.

#### **ART. 41 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il pagamento della tassa deve essere eseguito mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale. Al fine di facilitare l'utenza nel pagamento della tassa, il Comune ritiene di consentire anche il pagamento diretto in contanti da effettuarsi presso l'Ufficio Tributi. In caso di affidamento in concessione il versamento deve essere eseguito al concessionario.

2. Il pagamento va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

3. Il pagamento non è dovuto per importi di modesto ammontare come definiti dal regolamento delle entrate comunali.

4. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui al precedente articolo per le occupazioni permanenti e costituisce denuncia per le occupazioni temporanee.

#### **ART. 42 - RISCOSSIONI IN CONVENZIONE**

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93.

2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato anticipatamente per tutta la durata della convenzione ed entro il termine di 30 giorni dalla data della sottoscrizione della stessa.

3. La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non avesse luogo o avesse durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione.

4. Qualora, per effetto di modifiche regolamentari e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risultasse inferiore a quanto dovuto, il Comune o il Concessionario del servizio potranno comunque chiederne l'adeguamento, anche ad integrazione degli importi eventualmente già versati.



5. La validità della convenzione è comunque subordinata al versamento della relativa tassa con le modalità ed alle scadenze, anche rateali, previste dal presente regolamento. Il pagamento fuori termine della tassa, quando riscuotibile in convenzione, determina la decadenza della stessa e l'obbligo di corrispondere la TOSAP, per le occupazioni eventualmente effettuate, senza riduzione alcuna.
6. La convenzione può essere stipulata anche per periodi superiori all'anno, ma solo nel caso di occupazioni che si verificano con carattere ricorrente.

#### **ART. 43 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. L'attività di accertamento, nonché la riscossione coattiva, vengono effettuati nel rispetto delle norme dettate dalla L. 27/12/2006 n. 296 per i tributi di competenza degli enti locali.
2. In caso di mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 60 giorni dalla sua naturale scadenza, le concessioni, anche a rinnovazione periodica si intendono decadute di diritto; qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge, oltre che al recupero dell'imposta dovuta.

#### **ART. 44 - RIMBORSI**

1. In caso di rinuncia all'occupazione il rimborso viene effettuato secondo le seguenti modalità:
  - se non è ancora trascorso il termine di inizio occupazione, è dovuto il rimborso della tassa eventualmente già versata;
  - se è già trascorso il termine di inizio occupazione, il diritto al rimborso matura con l'invio all'Amministrazione della formale rinuncia all'occupazione. Il rimborso spettante verrà calcolato ritenendo quale primo giorno di non occupazione il giorno di ricevimento della comunicazione di cui sopra, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento. Non verrà rimborsata la tassa relativa alle giornate intercorrenti fra il termine di inizio occupazione previsto nell'atto autorizzatorio/concessorio e la data di ricevimento della formale disdetta all'occupazione, fatta salva la prova contraria della non avvenuta occupazione.
  - se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, si procederà nel seguente modo:
    - a) nel caso di occupazione temporanea non è dovuto il rimborso della tassa eventualmente già versata ma non sono più dovute le eventuali rate non scadute;
    - b) nel caso di occupazione permanente rimarrà dovuta la tassa per l'intera annualità in corso al momento in cui la rinuncia è comunicata, ma non sarà dovuta, quindi eventualmente rimborsabile, la tassa per le altre annualità.
2. Il rimborso delle somme versate erroneamente, pertanto non dovute a titolo di Tosap, è ammesso nel rispetto dei termini di cui al comma 164 della L. 27/12/2006 n. 296. La richiesta di rimborso va effettuata presentando domanda in carta semplice indirizzata all'Ufficio Tributi da consegnare all'Ufficio protocollo del Comune, indicando i motivi della richiesta ed allegando le attestazioni di versamento. L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro 180 gg. dalla richiesta.
3. Il rimborso non è previsto qualora la tassa venga riscossa mediante convenzione, neanche qualora l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto concessorio/autorizzatorio. Il rimborso non è altresì ammesso a seguito della decadenza della concessione/autorizzazione.
4. La revoca di concessioni o autorizzazioni da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

## **TITOLO VI SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 45 - SANZIONI TRIBUTARIE**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'articolo 40 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.
3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00. Qualora dall'omissione o infedeltà della dichiarazione non sia derivato un omesso/errato versamento, si applica la sanzione amministrativa minima di € 51,00.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
5. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento della tassa o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa del 30% della tassa.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano congiuntamente a quelle eventualmente dovute e stabilite dal D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada).

### **ART. 46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari riguardanti l'occupazione di suolo pubblico. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, le violazioni specifiche alle disposizioni del presente Regolamento, che non siano già contemplate dalle norme nazionali, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 della L.R. 4/2003 da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
2. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e le procedure di applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie sono effettuate secondo il disposto delle norme della Legge 24/11/1981 nr. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le procedure definite da apposito Regolamento Comunale.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione delle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune di San Giovanni al Natisone.

### **ART. 47 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA**

1. Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'Ufficio comunale, ovvero del Concessionario del servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

### **ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° Gennaio 2011.

### **ART. 49 - NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di tributi locali e della tassa di occupazione suolo pubblico con particolare riferimento al D.Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92, alle successive modificazioni/integrazioni ed ai relativi regolamenti di esecuzione.
2. Eventuali e successive modifiche delle norme oggetto del presente regolamento disposte dal legislatore si intendono immediatamente recepite.